



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

Settore 1° - Area amministrativa e servizi alla persona
Piazza Risorgimento n° 11
info@pec.comune.chiaravalle.an.it

AVVISO DI CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER LE ESIGENZE DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA"

Il Comune di Chiaravalle, come da determinazione del Responsabile 1° Settore n° 504 del 29.05.2018, avvia procedura per l'acquisizione di preventivi ai fini dell'affidamento diretto del servizio di lavanoło per le esigenze della Residenza Protetta per Anziani "La Ginestra" di Chiaravalle, secondo la procedura indicata dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1) Requisiti richiesti:

Gli operatori economici dovranno essere nelle seguenti condizioni:

- a) Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in nessun'altra condizione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

Ai fini di cui sopra, l'affidatario dovrà presentare, entro il termine perentorio che sarà indicato dall'Amministrazione, dichiarazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati redatta secondo il modello DGUE che sarà trasmesso dal Comune di Chiaravalle.

Ai sensi delle disposizioni delle Linee Guida Anac n° 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ad oggi in vigore, il Comune di Chiaravalle procederà alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici in capo all'aggiudicatario.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune di Chiaravalle procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite ed all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto che verrà detratta dal corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente eseguite dall'affidatario.

2) Durata dell'affidamento e modalità di esecuzione

L'affidamento del servizio in oggetto avrà la durata di 2 anni, con decorrenza presumibilmente dalla data dell'1.09.2018.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l'affidatario sarà obbligato a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di cui all'allegato "A" al presente avviso "Disciplinare di esecuzione del servizio".

3) Importo presunto dell'affidamento

L'importo presunto dell'affidamento viene fissato in € 12.040,00 risultanti dal quantitativo stimato di kg. 4.300 annui di biancheria piana pulita pesata alla riconsegna moltiplicato per una tariffa valutata nell'importo massimo di € 1,40/kg. al netto dell'IVA.
La predetta quantità è assolutamente indicativa per la ditta in quanto valutata sulla base della media dei consumi riscontrati negli anni precedenti. Pertanto, qualora non venga raggiunta la quantità presunta indicata, nulla sarà dovuto all'affidatario a titolo di rimborsi, compensi, indennità o altro spettando alla stessa il pagamento del solo servizio effettivamente reso, fatto salvo quanto ulteriormente indicato all'articolo 4 del Disciplinare.

4) Affidamento

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) e dell'articolo 95, comma 4, lett. c) D.lgs. 50/2016, il servizio verrà affidato alla ditta che avrà formulato il preventivo più basso.

5) Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) dovranno far pervenire al Comune di Chiaravalle il proprio preventivo, redatto secondo il modello allegato A al presente avviso e sottoscritto dal legale rappresentante, con allegato documento di identità, in una busta, debitamente chiusa e sigillata, riportante all'esterno gli estremi del mittente (ragione sociale, indirizzo, pec) e la dicitura "*Preventivo per il servizio di lavanolo Residenza Protetta*".

6) Scadenza presentazione preventivi

I preventivi dovranno pervenire al Comune di Chiaravalle – Ufficio Protocollo – Piazza Risorgimento n° 11 – 60033 Chiaravalle **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 GIUGNO 2018.** Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine sopra indicato, anche se spedite in tempo utile.

Il plico contenente il preventivo potrà:

- Essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo, negli orari d'ufficio (dal lun al ven dalle ore 8,30 alle ore 13,00/martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00)
- Essere trasmesso tramite servizio postale mediante racc. a.r. o agenzie di recapito debitamente autorizzate.

I preventivi saranno aperti in seduta pubblica a cura del Responsabile del Procedimento il giorno 27.06.2018, con inizio alle ore 12:00 presso l'Ufficio Gare del Comune di Chiaravalle.

7) Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Chiaravalle e gli operatori economici verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo

di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8) Ulteriori informazioni

Il preventivo si intende valido ed impegnativo per il concorrente per un termine di 60 giorni decorrenti dal termine di scadenza indicato al precedente paragrafo 6).

In presenza di offerte uguali, l'Amministrazione procederà a richiedere ulteriori offerte migliorative.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori offerte migliorative, anche in presenza di un solo preventivo, qualora i prezzi offerti non siano ritenuti congrui e/o non adeguati alle esigenze dell'Amministrazione.

Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di annullare e/o revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che gli offerenti abbiano diritto a pretendere compensi, rimborsi o indennità di qualsiasi natura.

9) Contratto:


Il contratto si intenderà stipulato mediante la sottoscrizione da parte dell'affidatario del disciplinare di esecuzione del servizio.

10) Contatti

Dott.ssa Maria Luisa Tumino – Direttrice Residenza Protetta tel. 071.741936/Ufficio Gare: tel. 071.9499280

Chiaravalle, 7 giugno 2018

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
(Dott.ssa Cristina Gorni)



Allegato A – fac-simile preventivo
Allegato B - Disciplinare di esecuzione del servizio

Allegato A all'avviso

FAC-SIMILE PREVENTIVO

Spett. Comune di Chiaravalle
Piazza Risorgimento n° 11
60033 CHIARAVALLE - AN

OGGETTO

PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER LE ESIGENZE DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI LA GINESTRA DI CHIARAVALLE

Il/La sottoscritt _____

nato a _____ Prov. (____) il _____

C.F. _____ in qualità di _____

dell’Impresa _____

C.F. n°. _____ P.I. n°. _____

Telefono _____ fax _____ e.mail _____

p.e.c. _____

Relativamente all’espletamento del servizio di lavanolo per le esigenze della Residenza Protetta per Anziani “La Ginestra” di Chiaravalle per un periodo di anni due alle condizioni e modalità indicate dal “Disciplinare di esecuzione del servizio”, di cui dichiara di avere piena conoscenza e di accettarlo integralmente,

OFFRE La tariffa di € _____/kg. al netto dell’IVA

Dichiara altresì che a proprio carico non sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. né altra causa ostativa all’affidamento di contratti pubblici.

Data _____

(timbro e firma con allegato documento di identità)

N.B.: il presente preventivo deve pervenire al Comune di Chiaravalle – Ufficio Protocollo, in una busta, debitamente chiusa e sigillata, riportante all’esterno gli estremi del mittente (ragione sociale, indirizzo, pec) e la dicitura “Preventivo per il servizio di lavanolo Residenza Protetta” entro il termine delle ore 12:00 del giorno 26.06.2018.



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

Settore 1° - Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Disciplinare per l'esecuzione del servizio di lavanolo per le esigenze della residenza protetta per anziani "La Ginestra" di Chiaravalle

Articolo 1: Oggetto, durata e importo

Oggetto del presente affidamento è il servizio di lavanolo per le esigenze della Residenza Protetta per Anziani "La Ginestra", con sede a Chiaravalle – Largo 17 Gennaio, della sottoelencata biancheria piana:

- Asciugamano viso in spugna puro cotone 100% - dimensioni cm. 80x50 circa
- Asciugamano bidet in spugna puro cotone 100% - dimensioni cm. 40x60 circa
- Telo bagno spugna puro cotone 100% - dimensioni 90x130 circa
- Federa in cotone 100% - tela 16/24
- Lenzuola 1 piazza cotone 100% - tela 16/24
- Traversa cotone 100% tela 16/24
- Copriletto cotone 100%

Le misure sopra indicate costituiscono l'attuale standard e sono state adottate allo scopo di consentire la formulazione di un'offerta omogenea; nel corso della durata del contratto sarà possibile prevedere adattamenti delle misure.

La ditta è comunque obbligata a fornire biancheria di buona qualità impegnandosi sin da ora a garantire la sostituzione dei capi che non soddisfino le esigenze degli ospiti della residenza protetta con altri ritenuti più adeguati, ad insindacabile giudizio della direttrice della struttura.

La durata del servizio è fissata in **anni due**.

Il valore presunto biennale dell'affidamento (fatto salvo il miglior prezzo offerto dall'affidatario) è di € **12.040,00** risultante dal quantitativo stimato di kg. **4.300 annui** di biancheria piana pulita pesata alla riconsegna moltiplicato per l'importo di € **1,40/kg.** al netto dell'IVA.

La predetta quantità è assolutamente indicativa per la ditta in quanto valutata sulla base della media dei consumi riscontrati negli anni precedenti. Pertanto, qualora non venga raggiunta la quantità presunta indicata, nulla sarà dovuto all'affidataria a titolo di rimborsi, compensi, indennità o altro spettando alla stessa il pagamento del solo servizio effettivamente reso, fatto salvo quanto ulteriormente indicato al successivo articolo 4.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, al termine del periodo di affidamento è fatto comunque obbligo alla ditta affidataria assicurare l'espletamento del servizio sino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 2: Modalità di espletamento del servizio:

La biancheria piana (lenzuola, federe, asciugamani, coperte, traverse e copriletti) dovrà essere ritirata, a cura e spese della ditta affidataria del servizio, con un minimo di n.1 prelievo settimanale nel periodo invernale (ottobre- maggio), nell'orario dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e n. 2 prelievi settimanali nel periodo estivo (giugno - settembre), dalle ore 9,00 alle ore 10,00, presso la sede della Residenza Protetta, Largo XVII Gennaio.

La riconsegna della biancheria pulita presso la Residenza Protetta dovrà essere effettuata nel medesimo giorno del ritiro della biancheria sporca, sempre nel suddetto orario dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

La ditta affidataria dovrà adottare, in funzione della tipologia di biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il miglior risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi. Il lavaggio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie e/o irritazioni;
- l'eliminazione degli odori;
- la minima usura della biancheria.

L'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 6% in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio.

La stiratura dovrà garantire l'assenza di pieghe che, a contatto con la cute dell'ospite, può essere causa di fastidi.

Alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo, non macchiati od ombreggiati.

I detersivi e tutti gli altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle norme vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione una quantità di biancheria in grado di garantire una autonomia per almeno una settimana. La gestione dei livelli di scorta sarà a carico dell'affidatario e secondo le indicazioni della direttrice della residenza protetta.

L'Amministrazione garantirà che dal proprio personale non sia fatto un uso improprio della biancheria tale da produrre, da una parte indebito incremento dei consumi, e dall'altra, danni irreparabili alla biancheria stessa, quali strappi, macchie indelebili, ecc.

Nell'eventualità dovesse verificarsi l'ammacco, per dolo o colpa grave imputabile al Comune, o l'irrimediabile danneggiamento di un capo anch'esso imputabile al comportamento negligente o incuria dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà immediatamente reintegrarlo, ma sarà sua facoltà richiederne il risarcimento; ciò sarà stabilito in contraddittorio con l'appaltante, che avrà comunque l'onere di portare ampia documentazione dei fatti oggetto di contestazione, e se ne dovrà redigere apposito verbale. A tal fine nell'offerta economica la ditta dovrà riportare, per ciascun capo di biancheria ed a solo titolo indicativo, il prezzo massimo unitario dell'eventuale risarcimento.

La riparazione dei manufatti deteriorati è ammessa purché la medesima non contrasti con le funzionalità ed il decoro estetico degli stessi. In ogni caso non saranno ammessi all'uso manufatti non conformi, per i quali sia venuto meno il decoro o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza ed elasticità. In tal caso l'Affidatario sarà tenuto alla pronta sostituzione dei capi.

Articolo 3: Modalità organizzative – Obblighi della ditta affidataria - Personale.

- a) L'Affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali;
- b) L'Affidatario è tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e nella Provincia di Ancona.
- c) L'Affidatario dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie assistenziali, previdenziali ed infortunistiche dal momento che i propri dipendenti non conseguono alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione
- d) L'Affidatario si impegna a garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'Amministrazione ed all'utenza.
- e) in caso di sciopero dei propri operatori, l'Affidatario dovrà dare preavviso di 5 giorni mediante lettera raccomandata da consegnare al Responsabile del Settore nel caso in cui lo sciopero possa causare inconvenienti al servizio.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.

Articolo 4: Varianti

Il Comune di Chiaravalle, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'Affidatario l'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualmente stabiliti. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune di Chiaravalle, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Ente Affidante e l'Affidatario si riservano comunque di rivedere le condizioni economiche contrattuali o di risolvere in tutto o in parte l'appalto qualora i quantitativi di biancheria piana variassero nella misura superiore al 20% rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dal Comune di Chiaravalle. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporranno, da parte dell'Affidatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 5: Divieto di subappalto e cessione del servizio.

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Articolo 6: Corrispettivo e pagamenti.

Il prezzo al kg. offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Il corrispettivo sarà liquidato all'affidatario previa presentazione di fatture mensili negli importi risultanti dal quantitativo di biancheria piana pulita e pesata alla riconsegna nel mese

precedente moltiplicato per il costo al kg. offerto in sede di gara ed al netto di eventuali penali applicate ai sensi del successivo articolo 8.

L'emissione della fattura dovrà essere effettuata in modalità elettronica e la stessa sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento a condizione che la stessa sia pervenuta senza errori; nel caso di errore, i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Affidatario di richiedere lo scioglimento del contratto.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata al regolare espletamento del servizio, previa verifica di conformità volta ad accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità del servizio da parte della stazione appaltante, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Saranno applicate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Sono a carico dell'Affidatario e si intenderanno compresi nell'importo sopra stabilito tutti gli oneri: per lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, festività, gratifiche, riposi settimanali, trattamento di fine rapporto, spese generali, spese per acquisto di materiale, oneri per la sicurezza dei lavori interno all'azienda, utile di impresa ed ogni altro onere previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi, prestazioni, spese e qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente ai servizi oggetto di affidamento e necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio, lavaggio, stiro, piegatura, impacchettamento, riparazioni, costi trasporto, ecc...

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente affidante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione ritenuta utile dall'Amministrazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 7: Penalità

Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento del servizio, imputabili all'affidatario, saranno contestate dal Comune di Chiaravalle, a mezzo di lettera Raccomandata A.R. o p.e.c., entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della contestazione, l'affidatario potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dall'affidatario, il Comune di Chiaravalle provvederà, entro giorni 60 dal ricevimento delle controdeduzioni, ad applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 100,00, a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento.

In caso di mancato rispetto delle frequenze settimanali per il ritiro e/o la consegna della biancheria come indicato al precedente articolo 2 verrà applicata una penale di € 100,00.

Le sanzioni suddette verranno detratte dalla prima liquidazione utile in favore dell'impresa.

Articolo 8: Risoluzione del contratto per inadempimento ed esecuzione d'ufficio del servizio

Le parti convengono che, oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura della procedura concorsuale a carico dell'Affidatario;
- b) messa in liquidazione ed altri casi di cessione di attività dell'Affidatario;
- c) qualora uno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici;
- e) cessione parziale o totale del contratto o realizzazione di subappalto;
- f) gravi e persistenti inadempienze alle disposizioni del presente disciplinare;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
- i) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- j) sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- k) frode e/o abituale negligenza nell'esecuzione del servizio;
- l) violazione agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione G.M. del Comune di Chiaravalle 17/2014;
- m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Ente affidante notificherà l'addebito all'Affidatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Ente Affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'Affidatario sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente affidante e dell'interesse pubblico.

Nei casi indicati ai commi precedenti, qualora si proceda alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alle somme dovute per i servizi già regolarmente espletati, nulla sarà dovuto all'esecutore a titolo di compenso o indennizzo.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere, l'Ente Affidante, su eventuali crediti dell'Affidatario.

Articolo 9: Recesso del contratto da parte dell'affidatario

Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 10: Recesso per giusta causa

Il Comune di Chiaravalle potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC qualora:

- a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
- b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
- c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 11: Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'affidatario

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

Articolo 12: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell'art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 13: Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 14: Esclusione dell'arbitrato e foro competente

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona.

Articolo 15: Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

Articolo 16: Comunicazioni e notificazioni

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC o messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Affidatario dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al titolare dell'Affidatario stesso.

Articolo 17: Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Chiaravalle e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Chiaravalle ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25 "Trattamento dei dati personali", l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 18: Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere a piena conoscenza delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ad oggetto "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del Capo III della citata normativa.

Il Comune di Chiaravalle tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario

acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Comune di Chiaravalle.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Affidatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Articolo 19: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Chiaravalle verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 20: Codice di comportamento

L'affidatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 27.01.2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

Art. 21 – Clausola "Pantouflage"

L'affidatario dichiara che non ha né avrà per tutta la durata dell'affidamento alle proprie dipendenze soggetti ovvero rapporti di collaborazione con soggetti, cessati da rapporto di pubblico impiego con il Comune di Chiaravalle da meno di tre anni e presso il quale tale soggetti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 30.01.2001 n° 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012.

Articolo 22: Contratto

Il contratto si intende stipulato mediante sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del presente disciplinare.

Articolo 23: Norme regolatrici

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.